



Comune di CROPANI

-Provincia di Catanzaro-

ORDINANZA N. 48 DEL 08/08/2023

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ORARI ED EMISSIONI SONORE NEL TERRITORIO COMUNALE

Premesso che:

- il fenomeno dell'inquinamento acustico ha assunto gli aspetti di un vero e proprio problema sociale, con conseguenti gravi disagi alla popolazione, in quanto produce effetti negativi sulla salute, non solo sul sistema uditivo ma anche al sistema circolatorio e al sistema respiratorio e produce, altresì, reazioni psicologiche negative al sonno;
- per la tutela ed il controllo del fenomeno è intervenuta la legge 26.10.1995 n. 447 "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*", affidando specifiche competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
- per la complessità della materia e l'esteso campo di applicazione dei compiti affidati dalla legge, successivamente alla pubblicazione della stessa, sono stati emanati diversi decreti con l'obiettivo di integrare e di adeguare la normativa esistente alle diverse esigenze di tutela pubblica, in particolar modo a livello locale;
- per le funzioni delegate agli Enti Locali, questa Amministrazione deve procedere alla stesura della zonizzazione acustica e dei piani di risanamento acustico del territorio, come previsto anche dalla Legge Regionale n. 34 del 19.10.2009, recante "*Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria*";
- in assenza degli strumenti sopradetti l'emissione e l'immissione sonore, con i relativi parametri di applicazione, ivi compresi i limiti differenziali, che scaturiscono dai relativi disposti dai DD.PP.CC.MM., devono intendersi disciplinati dalla normativa nazionale;
- occorre, pertanto, uniformarsi a quanto dettato dai DD.PP.CC.MM. del 1 marzo 1991 e del 14 novembre 1997 che introducono, in particolar modo, dei nuovi parametri sull'applicabilità dei cosiddetti limiti differenziali massimi e minimi di emissione e immissioni sonore;

VISTI:

- il disposto dell'art. 6 del DPCM 01.03.1991 sull'applicazione e sull'accettabilità dei limiti sonori da applicare alle sorgenti sonore fisse;
- l'art. 3 della Legge 26.10.1995 n. 447 che individua, al comma 1 lett. h), tra le competenze statali, la determinazione, con le procedure previste alla lett. e), dei

requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, non prevedendo i "pubblici esercizi", successivamente introdotti con l'art. 4, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 426 per essere definitivamente esclusi dall'art. 1 della Legge 31 luglio 2002 n. 179.

CONSIDERATO CHE:

- alla luce di tali modifiche, risulta evidente che i "Pubblici Esercizi", per le peculiari finalità e la destinazione che rivestono, così come definiti nella Legge 25.08.1991 n. 287, non possono più essere sottoposti agli obblighi della normativa regolamentare emanata in attuazione della legislazione statale;
- nei casi in cui l'attività di somministrazione alimenti e bevande viene esercitata congiuntamente all'attività di intrattenimento e svago essa ricade sotto la previsione dell'art. 1 comma 1, del DPCM 16 aprile 1999 n. 215, con la conseguente applicabilità di tutti gli obblighi imposti dal gestore;
- le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59 e, specificatamente, dall'art. 64 comma 3, alla materia della somministrazione di alimenti e bevande, non più soggetta a specifici parametri numerici ma riferita ad indici di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità e della salute pubblica, si sono ulteriormente uniformate al rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.P.R. l'ottobre 2017 n. 221, disponendo delle procedure di semplificazione della documentazione di impatto acustico, ha ritenuto di confermare l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico per quegli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Visto il già citato DPCM del 14 novembre 1997, che fissa dei valori limite di emissioni sonore, dei valori limite assoluti di immissioni sonore ed infine dei valori di qualità, tutto ciò anche in assenza di adozione del provvedimento di zonizzazione acustica, così come chiarito nella Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 settembre 2004 avente ad oggetto "*Applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio: art. 8 del DPCM 14.11.1987*".

Considerato che per ottenere il rilascio di autorizzazioni concernenti il pubblico spettacolo e/o il pubblico intrattenimento nei pubblici esercizi ed, in generale, in tutte le attività produttive potenzialmente rumorose occorre munirsi di relazione di impatto acustico, in conformità alla specifica richiesta e nel rispetto dei limiti differenziali fissati dai precedenti DD.PP.CC.MM., da sottoporre alla valutazione del Comune per l'accertamento del rispetto di tali limiti e il rilascio del titolo autorizzatorio, essenziale per intraprendere un'attività.

Viste:

- l'Ordinanza Sindacale n. 201 del 10/08/2022, relativa alla disciplina di apertura e chiusura dei Pubblici Esercizi e delle attività di svago ed intrattenimento che consente al Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed ambientale, di regolare, anche per singoli esercizi, gli orari di pubblico spettacolo ed intrattenimento.
- L'Ordinanza Sindacale n. 88 del 08/07/2020 avente ad oggetto: "Attuazione e disciplina degli orari, dei trattenimenti musicali e danzanti negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e nelle sale giochi (ex art. 50, comma 5, d. lgs. 267/2000)".

Ritenuto, per le valutazioni e motivazioni sopra espresse, che l'utilizzo di fonti e di strumenti per emissioni sonore, alla luce del diffuso fenomeno all'interno dei pubblici esercizi, richiede un'adeguata disciplina, anche per ciò che attiene agli orari di svolgimento delle varie attività, soprattutto ai fini della tutela della salute pubblica.

Considerato che il Comune di Cropani è privo di regolamentazione circa la zonizzazione acustica;

Valutato che è dovere di questa Autorità tutelare, in via primaria, la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica, che prevale sugli interessi puramente economici degli esercenti pubblici, causa diretta od indiretta nel disturbo: il contenimento dell'orario può ragionevolmente comportare una quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al locale e/o agli avventori dello stesso;

Vista la normativa sopra richiamata, gli artt. 659 e 660 del C.P., gli artt. 50 e 54 del D.Lgs: 267/2000,

ORDINA

- Tutte le sorgenti sonore fisse ubicate nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo devono rispettare i parametri di emissione/immissione sonora fissati dalla normativa nazionale **nonché i limiti sonori di cui all'art. 6 del DPCM 01/03/1991 (All. A)**, fino all'adozione del piano di zonizzazione ed eventuale risanamento acustico da parte del Consiglio Comunale.
- Tutti gli impianti di amplificazione sonora installati nei luoghi di pubblico spettacolo e/o pubblico intrattenimento, potenzialmente idonei a superare i limiti di pressione sonora consentiti dalla normativa sopradetta, devono essere dotati di meccanismi di controllo e taratura (limitatori) del livello sonoro custoditi in appositi contenitori debitamente piombati per non consentire manomissioni dopo la taratura.
- I pubblici esercizi, in presenza di impianti di amplificazione elettroacustica e diffusione sonora, musica riprodotta dal vivo, privi di strutture da utilizzare per pubblici spettacoli e/o di adeguamenti del locale finalizzati alla realizzazione di pubblici spettacoli o pubblici intrattenimenti per i quali occorre uniformarsi alle verifiche della CCVLPS, devono produrre una relazione di valutazione impatto acustico ambientale, redatta da tecnico abilitato, ai fini del rilascio di Nulla Osta Acustico; tale relazione deve essere conforme alla normativa vigente ed evidenziare il rispetto dei valori limite differenziali e dei limiti zonal di immissione in prossimità dei ricettori sensibili.
- L'emissione sonora presso i suddetti pubblici esercizi, ove si svolge attività di intrattenimento musicale, previo rilascio di apposita autorizzazione, deve cessare:

NEI LOCALI SERALI:

Periodo	Giorno della Settimana	
	da domenica a giovedì	venerdì e sabato
dal 01 giugno al 30 settembre	alle ore 01:30 (del giorno dopo)	alle ore 02:30 (del giorno dopo)
dal 01 ottobre al 31 maggio	alle ore 24:00	alle ore 01:00 (del giorno dopo)

Nel caso di presentazione di SCIA per lo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale, le emissioni sonore presso i suddetti pubblici esercizi, devono concludersi entro le ore 01:30 del giorno dopo.

Nei locali notturni (discoteche, night-club, sale da ballo), collocati fuori dal centro abitato o fuori dalle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale: alle ore 04:00

Negli stabilimenti balneari (che siano in possesso delle autorizzazioni comunali previste dagli artt. 68 e 80 del TULPS);

Periodo	Giorno della Settimana	
	da domenica a giovedì	venerdì e sabato
dal 01 giugno al 30 settembre	alle ore 01:30 (del giorno dopo)	alle ore 02:30 (del giorno dopo)
dal 01 ottobre al 31 maggio	alle ore 01:00 (del giorno dopo)	alle ore 02:00 (del giorno dopo)

Manifestazioni occasionali (concerti, spettacolo viaggiante): alle ore 24:00.

- I chioschi ubicati presso il Lungomare di Cropani, potranno rispettare gli stessi orari degli stabilimenti balneari.
- I Circoli e le Associazioni, qualora ricorrano le condizioni e i presupposti sopradetti, devono attenersi alle disposizioni della normativa richiamata.
- La musica di sottofondo è consentita, per tutte le attività commerciali, durante l'orario di apertura
- al pubblico, esclusivamente all'interno dei locali con valori di emissione moderati e tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori. I diffusori acustici e gli amplificatori dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere la percezione dei suoni all'esterno dei locali. Resta comunque fermo il rispetto dei limiti assoluti di zona (se stabiliti) ed i valori limite differenziali di immissione. Non è consentita musica di sottofondo all'esterno del locale.
- In occasione del Capodanno, orario di cessazione emissioni sonore alle ore 05:00 per tutti i pubblici esercizi e per i locali di pubblico spettacolo/intrattenimento.
- In occasione del Carnevale, orario di cessazione emissioni sonore alle ore 01:30 (del giorno dopo) per tutti i pubblici esercizi.
- La vigilia di ferragosto (14/8), orario di cessazione emissioni sonore alle ore 03:00 (del giorno dopo) per tutti i pubblici esercizi, stabilimenti balneari, circoli e Associazioni.

Per gli eventi già programmati e patrocinati dall'Amministrazione Comunale per la stagione estiva o in altro periodo festivo verrà emessa specifica ordinanza di deroga agli orari e ai limiti delle emissioni sonore.

Gli esercizi e le attività ivi compresi quelli già operativi nella specifica materia dovranno uniformarsi alle superiori disposizioni.

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE INTEGRALMENTE LA PRECEDENTE ORDINANZA N. 88 DEL 08/07/2020 E TUTTE QUELLE RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI CESSAZIONE DELL'EMISSIONI SONORE NEI PUBBLICI ESERCIZI.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro,
- alla Questura di Catanzaro,
- al Comando Regionale dei Carabinieri,
- al Comando di Polizia Municipale,
- all'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpacal);
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

INFORMA CHE

il Responsabile del procedimento è l'Arch. Marilena Aprigliano, con sede presso il Settore Tecnico - SUAP del Comune di Cropani”;

- la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione;
- la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447, fatto salvo da quanto previsto dagli artt. 650- 659-660 del Codice Penale;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

GEOM. RAFFAELE MERCURIO



ALLEGATO A

ART. 6 C. 1 D.P.C.M. 01 MARZO 1991

ZONIZZAZIONE	LIMITE DIURNO LEQ (A)	LIMITE NOTTURNO LEQ (A)
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE	70	60
ZONA A (D.M. 1444/1968) CENTRO STORICO	65	55
ZONA B (D.M. 1444/1968) RESIDENZIALE E TIPO MISTO	60	50
ZONA ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALE	70	70